

TMT
Mensile organo ufficiale
Ordine dei medici del Cantone Ticino

Corrispondenza
 OMCT, Via Cantonale,
 Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico
 info@omct.ch
 Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

Direttore responsabile
 Dr. Med. Vincenzo Liguori
 Pian Scairolo 34 a
 6915 Lugano-Noranco
 Tel +41 91 993 21 10 - fax +41 91 993 21 32
 vincenzo.liguori@hin.ch

Redazione Scientifica
 Coordinatore Responsabile
 Prof. Dr. Med. Mario Bianchetti
 mario.bianchetti@usi.ch
 Assistente di redazione
 Dr. Med. Gregorio Milani
 milani.gregoriop@gmail.com

Comitato Scientifico
 Prof. Dr. Med. Luca Mazzucchelli
 Prof. Dr. Med. Christian Candrian
 Dr. Med. Mauro Capoferri
 Dr. Med. Fabio Cattaneo
 PD Dr. Med. Christian Garzoni
 Dr. Med. Curzio Solcà
 Dr.sa Med. Sandra Leoni-Parvex
 Dr. Med. Ottavio Bernasconi

Fotocomposizione-stampa e spedizione
 Tipografia Poncioni SA,
 Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone
 (tribunamedica@poncioni.biz)
 Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01



Ordine dei medici vicino alla natura

Pubblicità
 Zürichsee Werbe AG
 Fachmedien
 Laubisrütistrasse 44
 8712 Stäfa
 Telefono 044 928 56 53
 tribuna@fachmedien.ch
 www.fachmedien.ch

Abbonamento annuale
 Fr. 144.– (11 numeri)
 Medici Assistenti Fr. 48.–

SOMMARIO

EDITORIALE

SEZIONE SCIENTIFICA

Specificità dell'allergia ai farmaci nei bambini, L. Godenzi, M. Bergmann	267
Chirurgia della cisti della milza - resezione parziale o splenectomia?, D. Gianom, R. Depaoli, G. Colucci	274
Incidentaloma surrenalico: una scoperta da non banalizzare, M.L. Matthey Giè	279
Trattamento riabilitativo multidisciplinare del paziente con sindrome dolorosa regionale complessa, C. Petrillo, A. Bertuzzi, L. Bertella	284
Revisione Cochrane per il medico di famiglia, G. Treglia	288
Il cammino della medicina: qualunque intervento quali che siano i rischi o le condizioni del paziente, V. Liguori	292

ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL'OMCT

Date da ricordare	299
Offerte e domande d'impiego	301
Formazione continua per medici di base	302
Corsi di aggiornamento regionale ticinese organizzati dall'OMCT 2020	302
In memorian: Dr. med. Carlo Del Notaro	304

Medici fratelli minori degli avvocati? La Camera Medica ha deciso di approfondire!

È una domanda che ultimamente mi pongo spesso, soprattutto alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale nel settore dell'avvocatura, che evidenzia una maggiore tutela e considerazione dei principi cardine della professione legale, **indipendenza e segreto professionale**, rispetto a quella medica.

Le professioni del medico e dell'avvocato si contraddistinguono entrambe per l'alto grado di fiducia e di affidabilità che devono garantire alle persone. Per questo motivo medici e avvocati sono strettamente legati a doveri professionali come il mantenimento del segreto professionale e l'obbligo di indipendenza. Tuttavia, come vi illustrerò qui di seguito, questi principi sembrano essere più tutelati per gli avvocati che per i medici.

Nel 2012 il Tribunale federale (TF) ha stabilito che l'indipendenza dell'avvocato impiegato in uno studio d'avvocatura sia garantita nella misura in cui il datore di lavoro offra le stesse garanzie necessarie. Gli avvocati datori di lavoro, essendo loro stessi iscritti nel registro degli avvocati, sono sottoposti alle stesse regole deontologiche e alla stessa vigilanza professionale e non hanno pertanto il diritto di influenzare i loro colleghi impiegati a vantaggio di un altro cliente, in quanto il dovere di rinunciare al mandato in caso di conflitto di interessi si applica tanto all'avvocato impiegato quanto all'avvocato datore di lavoro (ATF 138 II 440 consid. 7). Lo stesso principio vale nel caso in cui lo studio è organizzato nella forma di una SA nella misura in cui gli azionisti e i membri del consiglio di amministrazione sono

degli avvocati iscritti al registro (ATF 138 II 440 consid. 8).

Nel 2017 il TF ha ulteriormente affinato la sua giurisprudenza, precisando che anche le società interprofessionali, dette "multidisciplinary partnership" sono contrarie all'esigenza di indipendenza e suscettibili di mettere in pericolo il segreto professionale dell'avvocato.

Il TF ha in particolare definito in maniera chiara e incontrovertibile che **una SA di avvocati è ammissibile soltanto nella misura in cui è controllata e gestita esclusivamente da avvocati iscritti all'albo** (2C_1054 et 1059/2016 del 15.12.2017).

In quest'ultima decisione il TF ha esaminato la questione, per sapere se delle persone terze (non avvocati) potessero, nel rispetto delle garanzie di indipendenza e del segreto professionale, possedere dei diritti di partecipazione di uno studio d'avvocatura organizzato nella forma di persona giuridica o sedere nel CdA della stessa.

Si trattava nella fattispecie del ricorso di un avvocato che si era visto rifiutare l'iscrizione all'Albo degli Avvocati dalla Commissione dell'Avvocatura di Ginevra, poiché impiegato in una SA di cui un associato non era un avvocato iscritto all'Albo, ma un esperto fiscale.

Il TF, nella concreta evenienza, fondandosi sulla legislazione svizzera e sulle esigenze degli art. 8 cpv. 2 lett. d (indipendenza strutturale) e 13 (segreto professionale) della LLCA ha statuito che la partecipazione di terzi deve essere esclusa.

La sentenza ha creato un certo scalpore nel mondo degli avvocati, ma nel contempo il Prof. Dr. iur. LL. M. François BOHNET, esperto di diritto commerciale, l'ha interpretata come un importante segnale in difesa dei

valori cardine della professione forense, affermando che *"le rejet sans nuances de la multidisciplinarité a comme avantage la clarté, la stricte conformité avec le texte de la loi et la protection des valeurs cardinales de la profession d'avocats: l'indépendance et le secret professionnel. Il évite les débats sans fin sur la mesure de l'admissible et de l'inadmissible, les difficultés de mise en œuvre et de contrôle et laisse le soin au législateur d'intervenir dans l'organisation des sociétés d'avocat s'il le juge opportun"* (cfr. François BONNET, SA d'avocats : que des avocats au barreau, in *Anwaltsrevue* 3/2018).

Nella legge federale gli obblighi di **indipendenza** e di **confidenzialità** dell'avvocato sono esplicitati in maniera forte e rigorosa; in particolare l'avvocato:

- deve "essere in grado di esercitare in piena indipendenza; può essere impiegato soltanto da persone iscritte a loro volta in un registro cantonale" (indipendenza strutturale, art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA);
- "esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità" (indipendenza materiale; art. 12 lett. b LLCA);
- "è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione" (art. 13 cpv. 1 LLCA).

Anche i medici, a ben guardare, rispondono agli stessi principi e sono vincolati agli stessi doveri. Infatti la **LPMed, prevede che i medici debbano:**

- "tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sani-

tarie, esclusivamente gli interessi del paziente e operare indipendentemente da vantaggi finanziari” (art. 40 lett. e LPMed); e

- “osservare il segreto professionale conformemente alle disposizioni applicabili” (art. 40 lett. f LPMed).

Tuttavia, attualmente, malgrado medici e avvocati presentino gli stessi rischi di conflitto di interessi e gli stessi doveri di indipendenza e di confidenzialità, nessuno sembra mettere in discussione **la legalità o quantomeno l’opportunità che in Svizzera esistano e siano ammessi in tutti i Cantoni studi medici organizzati nella forma di SA/Sagl detenuti in tutto o in parte da imprenditori che non sono medici e che non sottostanno alle regole professionali e deontologiche del medico.**

Da qualsiasi angolatura si consideri la questione, non ci viene in mente una sola ragione che possa giustificare un’applicazione meno rigorosa del principio dell’indipendenza e della salvaguardia del segreto professionale per i medici rispetto agli avvocati. Siamo convinti di come, in una società dove si assiste progressivamente alla spersonalizzazione del mondo sanitario, marcata dal consumismo e dal produttivismo, in virtù degli interessi superiori dei nostri pazienti e soprattutto nell’ambito di un sistema sanitario basato sulla LAMal, che è un’Assicurazione obbligatoria di diritto pubblico, sarebbe al contrario, **auspicabile rafforzare i principi cardine della nostra professione anziché continuare ad annacuarli.**

Come nel caso degli avvocati, anche per noi medici **l’indipendenza deve essere una conditio sine qua non.** Di nome e di fatto. È altrettanto importante trasmettere un’immagine della nostra indipendenza e affidabilità verso l’esterno.

Per essere credibili, è fondamentale salvaguardare un’immagine di indipendenza, che nel caso di un medico impiegato da una società con scopo di lucro, detenuta da persone che non sono tenute al rispetto della deontologia e delle regole professionali, potrebbe essere offuscata e sbiadita, per non dire cancellata.

È importante approfondire l’argomento in seno alla FMH per dotarci di strumenti di intervento presso le autorità sanitarie cantonali, che oggi, sembrano autorizzare senza riserve ogni tipo di iniziativa imprenditoriale senza assicurarsi su come vengano rispettati i principi e i valori della nostra professione.

Si sta andando verso un “cannibalismo sanitario”, come ha recentemente osservato un noto esponente della Sanità ticinese.

In considerazione di tutto questo, **ho presentato all’ultima Camera medica del 31.10.2019 un “Antrag”** chiedendo, da una parte, che il Comitato centrale fosse *“incaricato di esaminare nel dettaglio e sul piano giuridico la problematica dell’indipendenza del medico e della protezione del segreto professionale nelle società di capitali che non sono detenute esclusivamente da medici, l’eventualità e le conseguenze di un’applicazione analogica delle regole che valgono per gli avvocati e il fatto di sapere se un approccio più rigido permetterebbe di offrire migliori garanzie dal profilo del rispetto dell’indipendenza e del segreto professionale”*; e, dall’altra, *che sulla base dei suoi approfondimenti, il Comitato centrale potesse “eventualmente proporre una modifica dell’art. 7a dello Statuto FMH, se fosse necessario, e fare delle proposte da indirizzare all’attenzione della Conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali di sanità (CDS) che sono incaricati di autorizzare gli ope-*



ratori e gli istituti sanitari”.

Dopo un acceso dibattito collegiale, l’Assemblea della FMH, con mia piacevole sorpresa, **ha accolto a larghissima maggioranza la mia proposta** (103 voti favorevoli, 32 contrari e 10 astenuti), **dando un segnale forte a favore e a difesa della nostra indipendenza professionale.**

Ovviamente non mancherò di aggiornarvi in merito agli approfondimenti che verranno svolti sul tema e nel frattempo vi invito, qualora l’argomento vi avesse stimolato delle riflessioni, a rendermene partecipe.

Un cordiale saluto.

Franco Denti
Presidente dell’Ordine dei Medici
del Cantone Ticino